STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI CON FINALITÀ TURISTICHE

Martedì 26 Maggio 2026

Provincia di Cremona

INTERVENTI

- Saluti del Presidente della Provincia Roberto Mariani
- Intervento Direzione Turismo – Regione Lombardia
- Ufficio Statistica – Provincia di Cremona
- Ufficio Turismo – Provincia di Cremona

Provincia di Cremona

Codici identificativi

Provincia di Cremona

Il CIR è rilasciato dalla Provincia

Il CIN è rilasciato dal Ministero del Turismo

sono entrambi obbligatori

Provincia di Cremona

Adempimenti per aprire una struttura

riferimenti: L.R. n. 27/2015 + Regolamenti Regionali

- SCIA
- Rilascio CIR dopo verifica pratica (60gg)

- Una volta ottenuto il CIR si può accedere alla BDSR e ottenere il CIN

Provincia di Cremona

Cosa devo fare con il CIN?

- Esporlo all’esterno dell’immobile in cui si trova la mia struttura

- Esporlo sui siti in cui mi pubblicizzo

- Inserirlo sul mio materiale pubblicitario (volantini, biglietti da visita,...)

ROSS1000

riferimenti Manuali Ross100 – Manuale alloggiati web – Videotutorial sul sito di GIES

Provincia di Cremona

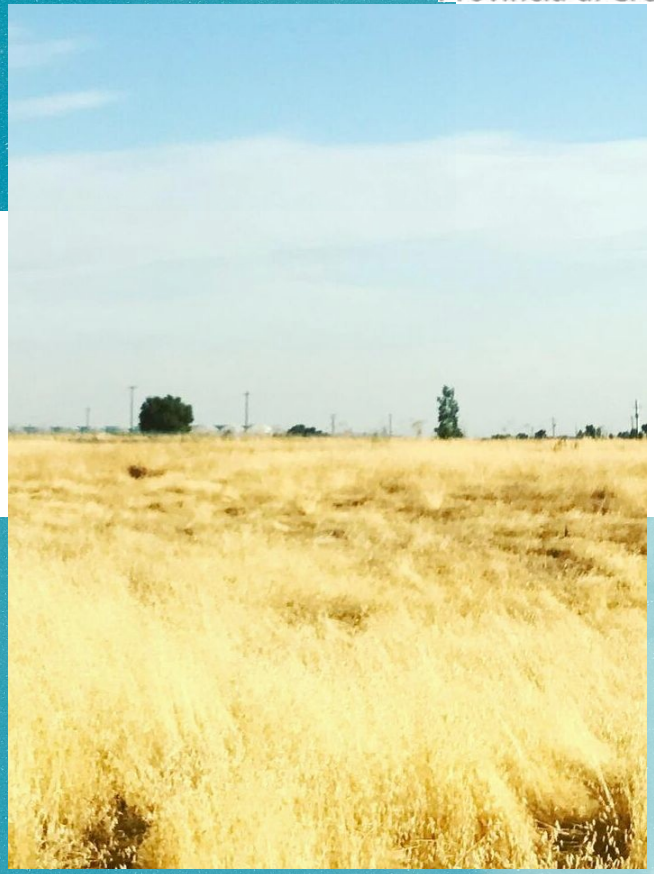

- Accedo con lo SPID, CIE e CNS
- “Apro” il calendario della mia struttura facendolo diventare GIALLO
- Registro gli ospiti tramite la funzione di check-in
- Genero il file per la questura e lo trasmetto tramite il collegamento Ross1000-Alloggiatiweb

Perché devo registrare gli ospiti?

Provincia di Cremona

Per ottemperare:

- a un obbligo statistico
  (art. 7 del D.Lsg. n. 322/1989 e dal D.P.R. 19 luglio 2013)
- a un obbligo di pubblica sicurezza
  (Rif. c.1,2 art.109 T.U.L.P.S. - artt. 1,2 D.M. 07/01/2013)

OBBLIGHI E DOVERI

Provincia di Cremona

- Copia della SCIA (o CIA) e delle comunicazioni deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 38 comma 2)

- I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere. (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 38 commi 4 e 5) – **la tabella prezzi in ROSS1000 ottempera a questo requisito**.

- Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla sospensione temporanea e alla cessazione dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune. Le attività ricettive durante il periodo di interruzione e di sospensione temporanea non possono esercitare alcun tipo di attività avente finalità turistica. (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 38 commi 6 e 7 bis)

- Il periodo di sospensione temporanea dell'attività NON può essere superiore a SEI mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 38 comma 7) escluse le Locazioni

- Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, nonché gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche sono tenuti, oltre al **rispetto** delle vigenti **normative** in materia **fiscale** e di **sicurezza** previste dalla normativa statale vigente, alla **comunicazione dei flussi turistici** e all'adempimento della **denuncia degli ospiti** in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 38 comma 8)

OBBLIGHI E DOVERI

Provincia di Cremona

- Alle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, nonché agli alloggi o alle porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche viene assegnato apposito **Codice identificativo di riferimento (CIR)**. Tale codice è generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 38 comma 8 bis)

- Tutte le strutture ricettive, le locazioni turistiche nonché le strutture agrituristiche che offrono ospitalità sono tenute a richiedere ed esporre il **Codice Identificativo Nazionale (CIN)** e a rispettare quanto previsto dall'articolo 13 ter del D.L. n. 145/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/2023 e dai relativi decreti attuativi (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 38 comma 8 quinquies)

- Stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 38 comma 10) – NON è sufficiente l'assicurazione proposta dalle piattaforme (Booking, AirBnb, ...)

- Le strutture ricettive non alberghiere **ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast** sono tenute a esporre all'esterno i contrassegni identificativi. Tali contrassegni sono riprodotti a cura dei titolari dell'attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con la D.g.r. 16 gennaio 2017 - n. X/6117 (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 25 comma 3; art. 27 comma 2; art. 28 comma 2; art. 30 comma 1)

OBBLIGHI E DOVERI

Provincia di Cremona

- Le strutture ricettive non alberghiere O**stelli, Case e Appartamenti per Vacanze, Foresterie Lombarde, Locande, Bed & Breakfast e Locazioni con finalità turistiche** sono tenute a rispettare i requisiti minimi previsti dal REGOLAMENTO REGIONALE n. 7/2016 e s.m.i. (Allegati tabelle dalla A alla Gbis)

- Le strutture ricettive all'aria aperta (Campeggi, Villaggi turistici e Aree di Sosta) sono tenute a rispettare i requisiti minimi previsti dal REGOLAMENTO REGIONALE n. 3/2018 e s.m.i.

- Le strutture ricettive non alberghiere CASE PER FERIE sono tenute a rispettare i requisiti minimi previsti dal REGOLAMENTO REGIONALE n. 2/2011 e s.m.i.

- Le strutture alberghiere, a seconda della tipologia, sono soggette, per i requisiti, a regolamenti diversi.

N.B. La denominazione della struttura è un dato preferibilmente da inserire nella SCIA/CIA e dovrebbe coincidere con quella comunicata alla Questura e alle varie piattaforme.

N.B. 2 Le Locazioni con finalità turistiche dovrebbero comunicare (almeno via mail) il periodo di sospensione dell'attività turistica e segnare nel calendario la chiusura della stessa (colore grigio del calendario).

SANZIONI COMPETENTI ALLA PROVINCIA

Provincia di Cremona

- Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni.

- Il titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che:
  - **rifiuta di fornire le informazioni richiestegli**, necessarie ai fini della verifica della classificazione o del rispetto dei servizi e degli standard qualitativi, è soggetto alla **sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.** (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 40 comma 4)
  - **omette di esporre il contrassegno identificativo** della categoria o della classificazione attribuita, **ovvero attribuisce al proprio esercizio** con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo **una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000**. È soggetto alla medesima sanzione pecuniaria chi nell'esercizio della locazione per finalità turistiche utilizza una delle denominazioni diversa da quella della tipologia autorizzata e chi dà in locazione alloggi o porzioni di alloggi privi dei requisiti minimi definiti dal regolamento regionale o senza fornire i servizi previsti dal medesimo regolamento. (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 40 comma 5)

SANZIONI COMPETENTI ALLA PROVINCIA

Provincia di Cremona

- Chiunque contravviene all'**obbligo** di pubblicità dei **prezzi** incorre nella **sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000**. (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 40 comma 7)

- Il **superamento della capacità ricettiva** consentita comporta la **sanzione amministrativa** del pagamento della somma **da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più**. (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 40 comma 8)

- Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche, è:
  - soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici** (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 40 comma 9)
  - **soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso opposto agli incaricati della provincia** per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono incrementate fino ad un massimo di quattro volte, ferma restando la facoltà della provincia di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione dell'attività non superiore a tre mesi. (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 40 comma 10)

- Il titolare dell'azienda **ricettiva all'aria aperta** che contravviene agli obblighi previsti dal regolamento regionale n. 3/2018 e sm.i., è punito con la **sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 e** con la **sospensione dell'attività per un periodo da sei a dodici mesi**. (L.R. n. 27/2015 e s.m.i. – art. 40 comma 6)

Provincia di Cremona

Corso V. Emanuele II, 17 – 26100 CREMONA

Settore Servizi Interni, Turismo e Cultura
Progetti speciali per la promozione del territorio

Ufficio Turismo e Cultura
Responsabile Ufficio tel. 0372 406.209
Tel. 0372 406.264 - 0372 406.232
E-mail: turismo@provincia.cremona.it
PEC: protocollo@provincia.cr.it